Argomento	Formazione e lavoro > Permessi e congedi lavorativi Legge 104/1992
Titolo	Congedo lavorativo retribuito per assistenza a persone con grave disabilità (congedo straordinario)
Descrizione del Servizio	Il congedo straordinario retribuito, o congedo biennale, è regolato dal D.lgs. 26.03.2001 n. 151, è una agevolazione prevista dal legislatore per supportare i familiari di persone con handicap grave (art. 3 comma 3 della Legge 104/1992), consentendo loro di assistere il congiunto e di mantenere il posto di lavoro per una durata massima di due anni. Il coniuge, i genitori, il fratello/sorella o il figlio convivente di una persona con disabilità, con riconoscimento dello «stato di handicap in situazione di gravità» (ai sensi della Legge n. 104/1992) possono usufruire fino a due anni di congedo retribuito. A decorrere dal 13 agosto, a seguito delle modifiche introdotte dal Decreto 105/2022, si introduce (articolo 2, comma 1, lettera n) il "convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76" tra i soggetti individuati prioritariamente ai fini della concessione del congedo.
	I periodi di congedo possono essere fruiti in modo continuativo o frazionato anche a giorni interi. L'INPS ha precisato che ai fini della frazionabilità stessa, tra un periodo e l'altro di fruizione è necessaria l'effettiva ripresa del lavoro affinché non vengano computati nel periodo di congedo straordinario i giorni festivi, i sabati e le domeniche.
	il congedo spetterà in base al seguente ordine di priorità:
	<ul> <li>Coniuge convivente, parte dell'unione civile convivente, convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della Legge n. 76/2016, della persona disabile in situazione di gravità;</li> <li>Padre o madre (anche adottivi o affidatari) della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, della parte dell'unione civile convivente o del convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della Legge n. 76/2016;</li> <li>Figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente, la parte dell'unione civile convivente o il convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della Legge n. 76/2016 ed entrambi i genitori, siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;</li> <li>Fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente, la parte dell'unione civile convivente o il convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della Legge n. 76/2016, entrambi i genitori ed i figli conviventi, siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;</li> <li>Parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente, la parte dell'unione civile convivente o il convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della Legge n. 76/2016, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli / sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.</li> </ul>
	Il diritto al congedo straordinario, ribadisce il nuovo articolo 42 comma 5, spetta anche "nel caso in cui la convivenza sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo".
	La convivenza con il familiare disabile in situazione di gravità deve essere instaurata entro
	l'inizio del periodo di congedo richiesto e deve essere conservata per tutta la durata dello
	stesso.

	Non possono richiedere il congedo straordinario:
	<ul> <li>i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari;</li> <li>i lavoratori a domicilio;</li> <li>i lavoratori agricoli giornalieri;</li> <li>i lavoratori autonomi;</li> <li>i lavoratori parasubordinati;</li> <li>i lavoratori con contratto di lavoro part-time verticale, durante le pause di sospensione contrattuale.</li> </ul>
Requisiti	Per richiedere il congedo straordinario bisogna essere lavoratori dipendenti privati (anche part-time). La persona per la quale si chiede il congedo straordinario deve essere in situazione di disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 104/92, riconosciuta dalla competente commissione medica integrata ASL/INPS, ma non deve essere ricoverata a tempo pieno (per le intere 24 ore) presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurino assistenza sanitaria continuativa.
Ambito territoriale	Nazionale
Dove rivolgersi	Per beneficiare del congedo retribuito è necessario che il lavoratore interessato a richiedere la misura inoltri al datore di lavoro e all'INPS della Provincia di residenza apposita istanza.
Documentazione	Alla domanda deve essere allegata la certificazione relativa al riconoscimento dello «stato di handicap in situazione di gravità» ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge n. 104/1992, rilasciata dalla Commissione Medica della ASL.
Procedura	Le lavoratrici e i lavoratori possono presentare la domanda di congedo parentale online all'INPS attraverso il servizio dedicato. Il menù del servizio si articola nelle seguenti voci:  • informazioni, pagina che descrive le prestazioni previste per le differenti categorie di lavoratori in caso di parto, adozione o affidamento;  • manuali, pagina dalla quale è possibile consultare e scaricare i manuali d'uso della funzionalità di "acquisizione domanda" disponibili per ogni categoria di lavoratrice/lavoratore;  • acquisizione domanda, funzionalità che consente la compilazione e l'invio della domanda di congedo parentale per le diverse categorie di lavoratrici/lavoratori;  • annullamento domande, funzionalità che permette di annullare la domanda inserita;  • consultazione domande, funzionalità che consente di verificare le domande inserite e inviate all'INPS.  In alternativa, si può fare la domanda tramite:  • Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;  • enti di patronato e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Fonti Normative	Legge n. 104 del 5 febbraio 1992, «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate».  Legge n. 53 dell'8 marzo 2000, «Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città».

	<b>Decreto Legislativo n. 151 del 26 marzo 2001</b> , «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53».
Altre informazioni	
Fonte ufficiale	https://www.inps.it/prestazioni-servizi/indennita-per-congedi-straordinari-assistenza-fam iliari-disabili  Permessi 104 e congedo straordinario: cosa cambia dal 13 agosto? (lavoroediritti.com)
Autore	Francesca Duranti
Data	23/06/2022